

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile - composta dai magistrati:

1) Dott. Riccardo ALESSANDRINO - Presidente 2) Dott. Ettore SCISCI - Consigliere REL. 3) Dott. Franco MOREA - Consigliere ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 275 R.G. 2014, riservata per la decisione all'udienza camerale del 21/1/2015

TRA Pe.Ad., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pa.Bo. e Ra.Ca.; -
APPELLANTE - E Ca.Fr., rappresentato e difeso dall'avv. Gi.De.; -
APPELLATO - NONCHÉ P.M. presso Corte d'Appello di Lecce - Sez.
distaccata di Taranto - INTERVENUTO EX LEGE - SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Taranto del 20/5/2009, Pe.Ad., premesso che aveva contratto matrimonio il 18/9/1991 con Ca.Fr., il quale - in sostanza - l'aveva sempre denigrata ed ingiurata, da ultimo - in data 8/4/2009 - anche aggredendola, procurandole lesioni e di poi allontanandosi dalla casa coniugale, sicché essa deducente era stata lasciata senza assistenza morale e materiale, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al Ca., affidandosi il figlio Fr. (nato nel 1993) ad entrambi i genitori e ponendosi a carico del medesimo convenuto assegno mensile (di Euro 700,00) per il concorso nel mantenimento del minore e di essa ricorrente. Il Ca. contestava analiticamente la

fondatezza del ricorso e chiedeva, in via riconvenzionale, addebitarsi la separazione al coniuge. All'esito dei provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c. si espletava prova testimoniale. Indi il Tribunale - con sentenza n. 2781/2013 del 24/12/2013 - pronunciava la separazione per ragioni oggettive, respingendo entrambe le richieste di addebito, assegnando la casa coniugale alla Pe. e ponendo a carico del Ca. assegno di mantenimento nella misura complessiva di Euro 650,00. Pe.Ad. proponeva appello, invocando pronuncia

di addebito alla controparte ed aumento dell'entità del detto assegno. Ca.Fr. resisteva. La causa - rimessa in rilettura per le necessaria comunicazione degli atti al P.M. in sede - era trattenuta per la decisione nell'udienza camerale del 21 gennaio 2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un primo articolato motivo, l'appellante censura la sentenza del Collegio di prime cure per omesso "apprezzamento critico" delle prove assunte al fine di dimostrare le responsabilità del Ca. in ordine alla rottura del vincolo matrimoniale, segnatamente dolendosi della circostanza che i maltrattamenti subiti erano stati adeguatamente riscontrati da documentazione sanitaria, da esistenza di procedimento penale e dalle dichiarazioni del figlio St..

Opportunamente rilevandosi l'eccezionale inammissibilità della prospettazione nel grado da parte dell'appellante di circostanze di fatto mai dedotte in prime cure nonché osservandosi che non sussistono gli estremi per farsi luogo a sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. e che il giuramento decisorio deferito dall'appellante medesimo è evidentemente inammissibile in quanto totalmente non rispettoso del disposto dell'art. 233 c.p.c. (irritualità del deferimento, mancata articolazione in capitoli) reputa la Corte che la cennata doglianza non possa condividersi. Ed invero, va considerato che secondo consolidata giurisprudenza della S.C. - da cui non v'è motivo per discostarsi poiché congrua in relazione ai principi che regolano l'accertamento della responsabilità civile -, in tema da separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera esistenza di violazione dei doveri posti a carico degli stessi dall'art. 143 C.C. essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia rivestito sicura efficacia causale nel determinarsi dell'intolleranza della convivenza. Ciò posto, non può attribuirsi esclusiva - o, quanto meno, importantissima - rilevanza, come allegato dall'appellante in riferimento ai "maltrattamenti subiti" nel periodo del matrimonio quale causa determinante del relativo fallimento, agli innanzi menzionati riscontri documentali, atteso che: A) l'episodio, pur ovviamente spiacevole, del litigio dell'8/4/2009, con prodursi di lievissime contusioni in danno della Pe., non può ragionevolmente rivestire valore di causa fondante l'impossibilità di prosecuzione della convivenza, essendo mancata in toto l'allegazione e dimostrazione di eventuali reiterati ed abituali comportamenti

violenti o prevaricatori del Ca.; B) l'esistenza di pronuncia di condanna penale di primo grado in danno di quest'ultimo, "non comprova - allo stato - la doglianza dell'appellante, conoscendosi della stessa il solo dispositivo e non trattandosi di giudicato; C) la deposizione di Ca. St. (ud. 9/5/2012) si rapporta esclusivamente al menzionato litigio inter partes dell'8/4/2009 ed è assolutamente generica e priva di qualsivoglia riferimento temporale in relazione a "maltrattamenti" assuntivamente posti in essere dal padre, e nemmeno invero prospettati nella capitolazione della relativa prova testimoniale (cfr. memoria ex 183 c.p.c. dep. 6/4/2010), con correlata assoluta irrilevanza, sul punto, della detta deposizione. Stante quanto esposto, va condiviso il convincimento del Collegio di prima istanza in ordine alla mancanza di addebitabilità al Ca. della dissoluzione del rapporto matrimoniale. Con un secondo motivo la Pe. si duole, nella sostanza, di erronea determinazione del contributo di mantenimento posto a carico del Ca. - per complessivi Euro 650,00 mensili reputandola incongrua in rapporto al reddito di quest'ultimo. Ritiene la Corte che la censura sia infondata. L'appellato ha invero prodotto documentazione stipendiale proveniente dalla Marina Militare dalla quale risulta che nella gran parte dei mesi del 2014 esso deducente ha percepito uno stipendio mensile - al netto di due trattenute per finanziamenti per Euro 520,00 - che, in media, non appare superare Euro 1380,00 (cfr. prospetti in atti) e dunque, attualmente, ben lontano dal solo ipotizzato stipendio di circa Euro 2500,00 mensili. Conseguentemente, tenendosi conto, per un verso, che l'assegnazione della casa

coniugale alla Pe. ha indubitabile valore economico e, dall'altro, che il Ca. deve far fronte alla corresponsione di canone locatizio (per Euro 320,00) nonché al pagamento di rata di mutuo BN. (per Euro 550,63), non è dubbia la congruità - allo stato - dell'entità del contributo stabilita dal primo giudice (ferma restando, ovviamente, la possibilità per il futuro di procedere ad eventuale rideterminazione, con le forme di legge, ove sussistesse variazione significativa di qualcuno degli elementi valutativi che è necessario prendersi in esame). In definitiva, l'appello della Pe. si appalesa integralmente infondato e deve respingersi, come pure opinato dal P.M. in sede nel parere del 7 gennaio 2015. In base al principio della soccombenza, Pe.Ad. va condannata al pagamento delle spese del Ca. inerenti il grado, liquidate ex actis in complessivi Euro 3500,00 per compensi professionali oltre rimborso

spese forfetarie del 15% ed altri accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dell'avv. Gi.De., dichiaratosene antistatario. Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. 115/2002, dei presupposti di cui al periodo della norma.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pe.Ad. nei confronti di Ca.Fr. avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2781/2013 del 24/12/2013, in processo in cui è intervenuto il P.M. in sede, così provvede:

- 1) RIGETTA l'appello;
- 2) CONDANNA Pe.Ad. al pagamento delle spese del Ca. inerenti il grado, liquidate in complessivi Euro 3500,00 oltre rimborso spese forfetarie del 15% ed altri accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dell'avv. Gi.De., procuratore anticipatario.
- 3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. 115/2002.

Così deciso in Taranto il 28 gennaio 2015. Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2015.